

## SEZIONE SECONDA

### DIRITTO PRIVATO NELL'ETÀ ROMANO-BARBARICA

---

#### CAPITOLO I

#### LA CAPACITÀ GIURIDICA

#### § 57. — Requisiti della persona.

Fu necessario un lungo decorso storico, perchè il concetto puramente fisico di uomo fosse tratto a coincidere col concetto civile di persona; e questo decorso è tutto contenuto nello spazio cronologico del diritto italiano. Senonchè il moto è lento e procede per gradi; onde, in questa prima età, non si possono dire scomparsi quei requisiti, che il mondo antico riteneva essenziali al conseguimento della capacità giuridica: stato di libertà, stato di cittadinanza; anzi se ne è confermato un altro, quello che dipende dalla professione religiosa. Ma il rigore delle vecchie regole di diritto si va affievolendo, col venir meno delle forze veramente attive dello Stato; sicchè ciò che era requisito essenziale non tarda a diventare semplice condizione, la quale influisce soltanto sulla quantità e sulla qualità del diritto spettante alle persone e si avvia a confondersi con la serie sempre viva delle altre condizioni fisiche o morali, sesso, età, malattie, onore, stato sociale, che modificano, non determinano la capacità giuridica (§ 123).